



BANDO

RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI

FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE

Anno 2007/2008

Ai sensi della L.R. 63/1995 e della L.R. n. 44/2000
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 976-908619 del 04/09/2007

INDICE

PREMESSA		2
Cap. 1 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ		2
a)	Modello organizzativo	2
b)	Soggetti erogatori	2
c)	Destinatari/beneficiari delle azioni	3
Cap. 2 DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI		4
a)	Azioni ammissibili	4
b)	Catalogo dell'Offerta Formativa	5
c)	Dotazione tecnica	6
Cap. 3 RISORSE DISPONIBILI		6
a)	Riparto delle risorse per fonte di finanziamento	6
b)	Variazioni delle risorse	7
c)	Riduzioni di stanziamento	7
Cap. 4 LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI		7
a)	Costi a carico del partecipante e diritto di recesso	7
Cap. 5 PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEGLI OPERATORI		8
a)	Forme e scadenze di presentazione delle proposte di corsi per il Catalogo dell'Offerta Formativa	8
b)	Documentazione facente parte integrante della domanda	8
c)	Valutazione delle proposte	9
c1)	Verifiche di ammissibilità della domanda	9
c2)	Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi	9
d)	Formazione del Catalogo dell'Offerta Formativa	10
e)	Aggiornamento del Catalogo dell'Offerta Formativa	10
Cap. 6 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI CORSI		10
a)	Modalità di presentazione delle domande da parte dei lavoratori	10
b)	Priorità di attribuzione dei voucher di partecipazione	11
c)	Valutazione delle domande dei partecipanti	11
d)	Condizioni generali per la partecipazione ai corsi	12
Cap. 7 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI		12
a)	Condizioni generali per l'avvio e la realizzazione degli interventi formativi	12
b)	Certificazione delle competenze acquisite	13
c)	Variazioni in corso d'opera	13
d)	Pubblicizzazione delle azioni	13
e)	Gestione amministrativa e rendicontazione	14
f)	Monitoraggio e controllo	15
g)	Penalità	15
Cap. 8 INFORMATIVA		16
Allegato "A"		17
Allegato "B"		18
Allegato "C"		19

PREMESSA

Con il presente provvedimento la Provincia di Torino regolamenta, nel rispetto dell'Atto di Indirizzo regionale approvato con la D.G.R. n. 43-6506 del 23/07/2007 e delle Indicazioni Generali concordate tra le Province Piemontesi per la predisposizione dei Bandi provinciali approvate con D.D.R. n. 365 del 30/07/2007, l'esercizio delle funzioni in materia di formazione continua a domanda individuale conferite con la D.G.R. n. 15-4882 del 21/12/2001 in applicazione della L.R. n. 44 del 26/04/2000.

Il presente Bando è destinato a favorire l'accesso alla formazione professionale dei lavoratori che di propria iniziativa intendano aggiornarsi, qualificarsi o riqualificarsi, partecipando a corsi scelti tra le opportunità presenti nel Sistema Formativo Provinciale e raccolti in un apposito Catalogo Provinciale dell'Offerta Formativa.

Inoltre disciplina la realizzazione delle azioni formative facenti parte del suddetto catalogo mediante l'assegnazione di "Voucher di partecipazione" alle attività di Formazione Continua a Domanda Individuale, previsti a valere sui fondi di cui alle seguenti leggi: L. 19/7/1993 n. 236, art. 9, L. 8/03/2000 n. 53, art.6, secondo le condizioni previste dai rispettivi Decreti dei competenti Ministeri, e sui fondi del Programma Operativo Regionale F.S.E. 2000/2006 – Obiettivo 3 Misure A2, C4, D1 ed E1.

CAP. 1 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

1a) Modello organizzativo

Le azioni costituenti il sistema di Formazione Continua a Domanda Individuale di cui in premessa sono destinate a lavoratori dipendenti delle imprese piemontesi o lavoratori domiciliati in Piemonte.

Attraverso il presente Bando la Provincia di Torino predispone il proprio Catalogo dell'Offerta Formativa sulla base delle proposte presentate dai soggetti erogatori di formazione professionale, così come definiti al paragrafo 1b).

Ai lavoratori che intendano prendere parte ad una o più attività comprese nel Catalogo dell'Offerta Formativa sono attribuiti Voucher di Partecipazione per un **valore massimo complessivo non superiore a €1.000,00 pro capite**, nell'arco temporale di validità del catalogo, utilizzabili presso i soggetti erogatori titolari delle attività stesse a parziale copertura dei costi ad esse relativi. Per ogni attività formativa **il Voucher di Partecipazione può coprire una quota non superiore all'80% del costo** complessivo della stessa, indicato a catalogo. In deroga alla suddetta disposizione, **i Voucher assegnati alle persone individuate dai Centri per l'Impiego con le risorse di cui alla misura A2 e ai lavoratori in fase di temporanea disoccupazione con i fondi di cui alla misura C4 possono coprire l'intero costo del corso (100%), fatto salvo il limite massimo del valore complessivo del Voucher (€1.000,00 pro capite).**

Dopo la conclusione dell'attività formativa il soggetto erogatore della formazione può ottenere dalla Provincia di Torino il rimborso dell'importo corrispondente al valore dei Voucher di partecipazione assegnati ai lavoratori che abbiano preso parte all'attività medesima per almeno i 2/3 delle ore previste o eventuali maggiori frazioni ove previste da specifiche normative; la parte dei costi eccedente il Voucher di Partecipazione, non coperta dal valore dello stesso, è posta a carico del lavoratore.

Le persone assegnatarie del Voucher frequentano l'intervento formativo selezionato dal Catalogo provinciale al di fuori dell'orario di lavoro (o in orario di lavoro ma al di fuori dell'obbligo di prestazione lavorativa per le persone in congedo formativo).

1b) Soggetti erogatori

Sono considerati soggetti erogatori dei corsi del sistema della Formazione Continua a Domanda Individuale, ai sensi della L.R. n. 63/95 art. 11, lettere a), b), c), i seguenti operatori:

- a) gli Enti Pubblici che svolgono attività di formazione e che prevedono all'interno dello Statuto la formazione professionale come fine;

- b) gli Enti senza fine di lucro emanazione delle parti sociali o gli Enti senza fine di lucro emanazione di associazioni con finalità statutarie formative e sociali inclusa Città Studi S.p.A. ;
c) i Consorzi e/o le Società consortili con partecipazione pubblica documentata da specifici atti amministrativi.

Sono inoltre ammesse le A.T.S. (Associazioni Temporanee di Scopo) tra le agenzie formative (art. 11, lett. a, b e c della L.R. n. 63/1995). Ferma restando l'attribuzione del ruolo di capofila ad un'agenzia formativa come sopra definita possono partecipare alle suddette A.T.S. esclusivamente le istituzioni scolastiche o universitarie (statali, parificate o legalmente riconosciute).

Le Agenzie formative e, per le A.T.S., oltre alla capofila, tutti i componenti che erogano formazione devono essere accreditati ai sensi delle normative nazionali (D.M. 166 del 25/05/01) e delle disposizioni regionali in materia di accreditamento delle sedi formative, già all'atto della presentazione della domanda di inserimento nel Catalogo dell'Offerta Formativa.

In particolare devono essere accreditate in provincia di Torino per le attività relative alla macrotipologia "C - formazione continua" ed alla tipologia "ad - formazione individuale" ; ove per gli interventi proposti a catalogo fosse adottata una metodologia di formazione a distanza o fosse previsto l'inserimento di lavoratori disabili, l'operatore deve essere accreditato anche per la tipologia FAD e per la tipologia H.

La sede operativa accreditata responsabile dell'attività formativa nonché l'eventuale sede occasionale utilizzata devono essere localizzate in provincia di Torino.

1c) Destinatari/Beneficiari delle azioni

Sono destinatari delle azioni di cui al presente Bando, e in quanto tali beneficiari dei relativi Voucher di Partecipazione, i lavoratori occupati presso imprese o enti localizzati in Piemonte e i lavoratori domiciliati nel territorio regionale.

Con la definizione di "Impresa (o Pubblica Amministrazione) localizzata in Piemonte", si intende un'impresa/ente che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, abbia una o più unità locali in Piemonte.

In relazione alle condizioni stabilite dai provvedimenti dai quali sono originate le diverse fonti di finanziamento, possono accedere ai programmi di Formazione Continua ad Iniziativa Individuale i seguenti gruppi di destinatari:

1. **qualora i Voucher siano finanziati dai fondi di cui alla Legge 08/03/2000 n. 53, art. 6**, i lavoratori dipendenti di imprese pubbliche e private e di Pubbliche Amministrazioni localizzate in Piemonte;
2. **qualora i Voucher siano finanziati mediante la dotazione prevista dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ora Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) n. 107/SEGR/2006 del 10/05/2006 a valere sui fondi di cui alla Legge 19/07/1993 n. 236, art. 9**, i lavoratori dipendenti delle imprese private localizzate in Piemonte assoggettate al contributo di cui all'articolo 12 della Legge n. 160/75 con riferimento prioritario alle categorie sotto elencate, attraverso apposita riserva secondo le modalità definite al successivo paragrafo 6b):
 - lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, determinato o di collaborazione coordinata continuativa nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dal D.lgs. 10/9/2003 n. 276;
 - lavoratori con età superiore a 45 anni;
 - lavoratori in possesso del solo titolo di studio di licenza elementare o di istruzione obbligatoria;
3. **qualora i Voucher siano finanziati dai fondi della Misura E1 del Programma Operativo Regionale F.S.E. 2000-2006 Obiettivo 3**, le lavoratrici delle imprese pubbliche e private e di Pubbliche Amministrazioni localizzate in Piemonte;
4. **qualora i buoni siano finanziati dai fondi della Misura D1 del Programma Operativo Regionale F.S.E. 2000-2006 Obiettivo 3**:
 - a) lavoratori impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base in ambito privato;
 - b) lavoratori impiegati in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche, compresi gli operatori non docenti di organismi di formazione ex art. 11 L.R. 63/95;

- c) quadri e dirigenti privati;
 - d) agenti, lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata continuativa nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile, a progetto e di apprendistato previste dal D.Lgs. 10/9/2003 n. 276.
 - e) titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti;
 - f) lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria.(C.I.G.O.);
 - g) funzionari e operatori di organismi rappresentativi delle parti sociali;
5. **qualora i Voucher siano finanziati dai fondi della Misura C4 del Programma Operativo Regionale F.S.E. 2000-2006 Obiettivo 3**, i lavoratori che, in fase di temporanea disoccupazione nell'ambito di percorsi lavorativi a carattere discontinuo, abbiano interrotto l'ultimo rapporto di lavoro da non più di sei mesi;
6. **qualora i Voucher siano finanziati dai fondi della Misura A2 del Programma Operativo Regionale F.S.E. 2000-2006 Obiettivo 3**, i lavoratori individuati dai Centri per l'Impiego della Provincia di Torino nell'ambito dei percorsi di orientamento e sostegno destinati a:
- a) giovani e adulti disoccupati immediatamente disponibili alla ricerca ed allo svolgimento di un'attività lavorativa;
 - b) lavoratori occupati in cassa integrazione straordinaria e lavoratori occupati tramite contratti di lavoro non a tempo indeterminato;
 - c) donne in reinserimento lavorativo.

La definizione generale di lavoratori comprende, oltre ai dipendenti a tempo indeterminato, anche quelli inquadrati con contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto, così come previsto dal D.lgs 10/9/2003 n. 276, in quanto applicabile.

La partecipazione alle azioni di cui al presente bando, configurandosi come autonoma iniziativa del lavoratore, non solleva l'Impresa o l'Amministrazione Pubblica titolari del rapporto di lavoro dall'assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali relativi alla formazione dei propri addetti.

Non sono inclusi tra i destinatari delle azioni di cui al presente bando:

- i soci non dipendenti, gli amministratori/consiglieri di società/enti;
- i liberi professionisti (iscritti ad appositi albi), anche se titolari di studi professionali;
- i lavoratori autonomi titolari di Partita Iva,
- i soci non lavoratori delle imprese cooperative (soci di capitale).

CAP. 2 - DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI

2a) Azioni ammissibili

Gli operatori, come identificati al paragrafo 1b), possono presentare proposte corsuali finalizzate al rafforzamento delle competenze dei lavoratori in campo informatico, tecnologico, linguistico, organizzativo, gestionale, manageriale e dei servizi alla persona.

Non sono ammessi sul Catalogo dell'Offerta Formativa interventi a carattere meramente informativo o non finalizzati all'acquisizione/rafforzamento di competenze professionali. Non sono in ogni caso ammessi interventi riferiti a figure professionali nei seguenti settori:

- sanitario e socio-sanitario;
- sicurezza, salute e ambiente nei luoghi di lavoro;
- guida di automezzi.

Non sono ammessi interventi formativi svolti interamente in modalità FAD; in ogni caso le ore di formazione a distanza non possono superare l'80% delle ore complessive; la quota in FAD non può tuttavia essere inferiore a otto ore; devono comunque prevedersi almeno sei ore in modalità frontale, di cui due ore di introduzione in fase iniziale, due ore di verifica intermedia e due ore di verifica finale.

Le proposte corsuali presentate dagli operatori devono rispettare le seguenti regole:

- il numero massimo di allievi per ciascun corso non può superare le 20 unità, ad eccezione dei corsi di **lingua straniera** che non possono prevedere più di 12 allievi;
- per i corsi di lingua straniera la composizione delle classi deve essere omogenea rispetto ai prerequisiti linguistici richiesti (per i corsi superiori al livello base si deve prevedere un test per l'inserimento nel livello più congruo);
- i corsi di lingua inglese devono essere descritti dagli operatori indicando quale livello di competenze si propongono di fare acquisire nel contesto del Quadro comune di riferimento (Framework);
- al fine di favorire il conseguimento di titoli certificati, i corsi di **informatica di base** potranno essere di due tipologie:
 - a. corso completo, che deve essere progettato dagli operatori in modo tale da consentire agli allievi che lo desiderano di sostenere gli esami per il conseguimento di certificazioni informatiche.
 - b. corso di breve durata, che deve essere progettato in modo tale da consentire agli allievi che lo desiderino di sostenere l'esame di uno o più moduli facenti parte del percorso completo per il conseguimento di certificazioni informatiche.

L'esame per il conseguimento delle certificazioni informatiche o dei singoli moduli è a carico del lavoratore e non è compreso nel costo complessivo a catalogo.

2b) Catalogo dell'Offerta Formativa

Il Catalogo dell'Offerta Formativa è pubblico ed è costituito dall'elenco dettagliato di tutti gli interventi formativi approvati dalla Provincia di Torino nell'ambito del sistema della Formazione Continua Individuale e disponibili sul territorio provinciale sino al **30/06/2009**, salvo eventuali proroghe. In attesa della predisposizione del nuovo catalogo, saranno attribuiti voucher di partecipazione con risorse P.O.R. (ai gruppi di destinatari di cui al precedente paragrafo 1c), punti 3, 4, 5 e 6) sulle attività precedentemente approvate con D.D. n. 281-308177 del 6/10/2006 e s.m.i.

L'inserimento a catalogo di attività formative assoggettate a normative specifiche è subordinato all'acquisizione del parere positivo da parte dell'autorità competente secondo la normativa medesima.

Al fine di snellire le procedure di costituzione dei nuovi cataloghi provinciali i soggetti erogatori hanno facoltà, contestualmente alla presentazione a catalogo di nuove attività formative, di richiedere la conferma di attività già presenti nel precedente catalogo 2006/2007, compatibili con le disposizioni del presente Bando, **mantenendone inalterate le caratteristiche e le condizioni di partecipazione originarie.**

Al fine di assicurare la disponibilità di tutte le informazioni necessarie ad orientare la scelta dell'utenza, per ciascun corso di cui richieda l'inserimento a Catalogo, il soggetto erogatore della formazione deve fornire, a pena di inammissibilità dell'intervento proposto, le seguenti indicazioni:

- 1- **il titolo del corso e la relativa durata in ore;**
- 2- **il programma didattico;**
- 3- **la descrizione degli strumenti e delle attrezzature di uso collettivo in dotazione;**
- 4- **il materiale individuale eventualmente fornito**
- 5- **la sede di svolgimento, il calendario e l'orario di realizzazione;**
- 6- **il costo complessivo con l'evidenziazione della quota a carico del partecipante e della quota a carico della Provincia;**
- 7- **il tipo di certificazione ottenibile;**
- 8- **le eventuali condizioni specifiche di ammissione (superamento di test/prove di ingresso, possesso di titoli di studio specifici ecc.);**
- 9- **il numero di posti complessivamente a disposizione dei fruitori del Buono di partecipazione;**
- 10- **il periodo di validità dell'offerta presente a catalogo;**
- 11- **il numero di posti totale del corso.**

Le denominazioni dei corsi ed il comparto di riferimento devono essere ricondotti rispettivamente all'elenco denominazione corsi per i quali è previsto l'attestato di frequenza e alla tabella delle codifiche dei settori e dei comparti, così come indicato dal volume "Modelli per Bandi Provinciali" della Regione Piemonte (D.D.R. n. 282 del 18/06/2007). Nel caso in cui ciò non fosse possibile, si dovrà formulare la denominazione del corso utilizzando non più di 51 caratteri, compresi gli spazi.

Al medesimo volume bisognerà fare riferimento per quel che concerne le Patenti di Mestiere, le Abilitazioni Professionali e le Frequenze Standard.

Onde evitare la dispersione delle iscrizioni su una moltitudine di corsi a catalogo, non si possono presentare più di 12 corsi per ogni sede operativa accreditata, sia che il corso venga svolto presso la componente responsabile sia che venga effettuato presso altre sedi anche occasionali. Le Agenzie formative che dispongono in provincia di Torino di un'unica sede accreditata, potranno presentare sino a 16 corsi. Ciascuna A.T.S. può presentare complessivamente un massimo di 16 corsi, fatto salvo comunque il limite sopra indicato per ciascun componente dell'associazione (12 o 16 per gli enti con un'unica sede accreditata in provincia).

I corsi dovranno essere svolti unicamente nelle sedi indicate dall'Agenzia all'atto di presentazione della domanda di partecipazione al catalogo. Non potranno essere autorizzate variazioni della sede di svolgimento indicata, se non per i casi, adeguatamente documentati, di trasferimento o di sopravvenuta inagibilità dei locali.

2c) Dotazione tecnica

Ferme restando le condizioni previste dalle norme e dalle disposizioni in materia di accreditamento delle sedi formative, per ciascuno dei corsi proposti a catalogo devono essere disponibili locali, attrezzature e strumentazioni idonee per quantità e qualità all'effettuazione dell'intervento formativo anche in relazione al numero dei potenziali partecipanti.

Nel caso in cui si preveda l'utilizzo di laboratori, è richiesta una dichiarazione, controfirmata dal responsabile della sede operativa, attestante la dotazione tecnica degli stessi e che sarà oggetto di verifica in fase di monitoraggio da parte dei competenti Uffici provinciali (vedi modello Allegato A).

Si ricorda che la dotazione standard minima dei laboratori è quella prevista dal documento "Modelli" relativo al Bando Obbligo di Istruzione e Formazione Professionale 2007/2008, approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione n. 187 del 13/04/2007.

Per tutti i corsi di informatica il rapporto tra attrezzature informatiche e allievi deve essere di uno a uno.

Cap. 3 - RISORSE DISPONIBILI

3a) Riparto delle risorse per fonte di finanziamento

Le risorse dedicate alle Azioni comprese nel Catalogo Provinciale delle attività di F.C.I. - anno 2006-2007 e ammontanti inizialmente a complessivi € 3.145.577,00 sono ripartite come segue:

- o € 428.699,26 provenienti dai fondi di cui alla Legge 8/3/2000 n.53 – art. 6;
- o € 2.716.877,74 provenienti dalla dotazione prevista dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ora Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) n.107/SEGR/06 del 10/5/2006 a valere sui fondi di cui alla Legge 19/7/1993 n.236 - art.9;
- o le economie sul precedente catalogo, da quantificare in sede di predisposizione del nuovo, della Misura A2 del Programma Operativo Regionale FSE 2000-2006 ob.3;

- le economie sul precedente catalogo, da quantificare in sede di predisposizione del nuovo, della Misura C4 del Programma Operativo Regionale FSE 2000-2006 ob.3;
- le economie sul precedente catalogo, da quantificare in sede di predisposizione del nuovo, della Misura D1 del Programma Operativo Regionale FSE 2000-2006 ob.3;
- le economie sul precedente catalogo, da quantificare in sede di predisposizione del nuovo, della Misura E1 del Programma Operativo Regionale FSE 2000-2006 ob.3.

Fatte salve eventuali proroghe concesse dagli organismi competenti, la Provincia attribuirà buoni di partecipazione su ciascuna delle suddette fonti in relazione alle relative tipologie di lavoratori, ad esaurimento e in ogni caso non oltre le scadenze di seguito indicate:

- per i voucher finanziati a valere sulle **Misure del P.O.R. 2000-2006, entro il 30/04/2008**;
- per i voucher finanziati a valere sulla **L. 236/93, entro il 12/06/2008**;
- per i voucher finanziati a valere sulla **L. 53/2000, entro il 24/05/2009**.

3b) Variazione delle risorse

Nel caso di attribuzione di nuove risorse destinate alla realizzazione di attività corsuali di cui al presente Bando, il Dirigente del Servizio Formazione Professionale con propria determinazione è autorizzato a incrementare le risorse per la realizzazione di attività presenti nel catalogo di cui al punto 2b).

3c) Riduzioni di stanziamento

Qualora gli organi nazionali o regionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Provincia di Torino potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati al fine di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalla effettive disponibilità.

Cap. 4 – LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI

Nella definizione del preventivo di spesa dei corsi proposti dai soggetti erogatori sul Catalogo dell'Offerta Formativa, il costo massimo ammissibile è stabilito in **10,50 Euro** per ora corso per allievo ed è comprensivo del materiale didattico fornito. Nulla potrà essere richiesto al lavoratore beneficiario del Voucher oltre la quota del 20 % del costo del corso.

4a) Costi a carico del partecipante e diritto di recesso

La spesa a carico del partecipante non dovrà superare il 20% del costo complessivo del corso, fatto salvo il superamento dei 1.000,00 Euro di finanziamento pubblico. In tal caso la parte eccedente andrà a sommarsi al 20% a carico del lavoratore.

Il partecipante che si ritira dal corso prima che questo abbia avuto inizio e lo comunica per iscritto all'Agenzia Formativa, ha diritto al rimborso da parte dell'agenzia dell'intera quota da lui versata. In caso di sospensione o annullamento del corso l'operatore dovrà restituire al lavoratore l'intera quota da lui versata.

Cap. 5 - PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEGLI OPERATORI

5a) Forme e scadenze di presentazione delle proposte di corsi per il Catalogo dell'Offerta Formativa.

Le domande di autorizzazione all'inserimento di corsi nel Catalogo dell'Offerta Formativa dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della procedura informatizzata disponibile su INTERNET all'indirizzo:

<http://www.provincia.torino.it/formazione>

Tutti gli operatori presentatori dei corsi che non siano in possesso del proprio Codice Anagrafico Regionale devono richiederne preventivamente e per tempo l'attribuzione all'ufficio regionale preposto, tramite l'apposito programma di autoinserimento (<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html>).

La procedura, funzionale all'eliminazione degli errori di compilazione e necessaria per ridurre i controlli ed i tempi di valutazione dei progetti, consentirà l'inserimento controllato e la trasmissione diretta ed immediata di tutti i dati richiesti; provvederà inoltre alla stampa completa del modulo ufficiale di presentazione.

Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, il modulo originale di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata, a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica. Tale modulo, regolarizzato ai sensi della normativa sul bollo, dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante (o procuratore speciale) dell'organismo presentatore; dovrà quindi essere recapitato a:

**PROVINCIA DI TORINO – SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE – UFFICIO
FORMAZIONE CONTINUA A DOMANDA INDIVIDUALE – VIA BERTOLA n. 28 – 10122
TORINO**

e pervenire al predetto Ufficio **da lunedì 22 ottobre 2007 a venerdì 26 ottobre 2007; non farà fede il timbro postale**. Le domande pervenute fuori dai termini previsti dal presente bando saranno respinte.

Ai fini della consegna diretta, l'Ufficio Formazione Continua a domanda Individuale è aperto al pubblico nei giorni Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì con il seguente orario:

- dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
- il Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Il modulo originale non dovrà riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della domanda; in caso di errore di compilazione si dovrà ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione corretta del modulo medesimo.

5b) Documentazione facente parte integrante della domanda di inserimento a catalogo

La domanda si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

1. modulo di domanda compilato in ogni sua parte e sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa, comprendente le autodichiarazioni inerenti le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 19/09/1994 (modificato dal D. Lgs. n. 195 del 29/7/2003), l'impegno a garantire senza alcuna delega le funzioni di direzione, coordinamento ed amministrazione delle attività oggetto della richiesta, il rispetto delle norme e disposizioni inerenti l'accreditamento delle sedi formative, e l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo;
2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda suddetta ai fini dell'autenticazione nel caso in cui la firma sulla domanda non sia autenticata con altre modalità previste dalla legge. Nel caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa e firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati;

3. copia conforme dello Statuto dell'organismo presentatore o dell'atto costitutivo dell'A.T.S. ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il documento richiesto è già depositato presso la Provincia (o la Regione) recante gli estremi della pratica cui è stato a suo tempo allegato;
4. dichiarazione degli enti e delle istituzioni scolastiche interessate attestante l'intento di costituire l'Associazione Temporanea di Scopo entro 60 giorni dall'approvazione delle attività (e comunque prima dell'avvio delle edizioni corsuali), recante l'indicazione dell'Agenzia formativa capofila già accreditata (solo per le A.T.S. in fase di costituzione);
5. scheda attrezzature (allegato A), se è previsto l'uso dei laboratori;
6. dichiarazione controfirmata dal responsabile dell'Agenzia formativa, relativa ai locali utilizzati, il loro indirizzo e il codice anagrafico regionale (allegato B);
7. scheda riassuntiva dei corsi (allegato C).

Qualora l'Agenzia formativa/A.T.S. non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire alle attività di formazione continua a domanda individuale dovrà acquisirne la disponibilità, attraverso specifici contratti, nelle forme previste dal codice civile, oppure tramite convenzione ove trattasi di ente pubblico. In particolare si ricorda alle Agenzie Formative che l'eventuale utilizzo dei locali delle istituzioni scolastiche statali dovrà essere regolato da apposita convenzione con la Provincia di Torino (non sarà ritenuto sufficiente l'accordo con l'istituzione scolastica).

La Provincia di Torino si riserva la facoltà di richiedere al soggetto presentatore ulteriore documentazione integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle proposte o documentazione connessa ai successivi controlli.

5c) Valutazione delle proposte

La valutazione delle proposte avviene mediante verifica di ammissibilità della domanda e dei singoli interventi ad essa relativi in relazione alle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e provinciali in merito alle azioni di formazione continua individuale ed in particolare alle disposizioni del presente bando.

5c1) Verifiche di ammissibilità della domanda di inserimento a catalogo

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte le domande:**

- pervenute fuori dai termini di cui al precedente paragrafo 5a)
- non firmate dal legale rappresentante (o procuratore speciale) o con la firma non autenticata secondo le forme di legge (prive o con copia del documento di identità non in corso di validità del firmatario o prive di altre autenticazioni);
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di domanda prodotto dalla procedura di inoltro;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- presentate da soggetti diversi dagli operatori indicati al precedente paragrafo 1b);
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione delle proposte;
- presentate da soggetti non in regola con le norme sull'accreditamento delle sedi formative.

5c2) Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi

Non saranno considerati ammissibili, e pertanto **saranno respinti gli interventi:**

- riferiti a tipologie di intervento non previste dal presente Bando o da esso esplicitamente escluse;
- non conformi, per contenuti, destinatari, costi o modalità di svolgimento, alle condizioni previste dal presente Bando ;
- che presentino incoerenze tra denominazione, contenuti e/o destinatari;

- le cui specifiche sezioni della domanda risultino prive di dati essenziali per la valutazione;
- la cui dotazione tecnica non sia rispondente ai requisiti di cui al paragrafo 2c);
- in contrasto con specifiche normative di settore o prive del parere dell'autorità competente ove richiesto;
- per i quali la sede accreditata di riferimento, o l'eventuale sede occasionale, non siano localizzate in provincia di Torino.

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni, o che sia priva di data o di firma, se richieste, si considera irregolare e comporta l'inammissibilità della domanda o del corso a cui è rispettivamente riferita.

Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.

In sede istruttoria, gli interventi che eccedano i parametri di spesa indicati al precedente capitolo 4 sono ricondotti d'ufficio a tali limiti e la quote di cofinanziamento a carico dell'allievo e la quota di importo pubblico a carico della Provincia di Torino sono conseguentemente ricalcolate. Analogamente possono essere effettuate d'ufficio, per ragioni di omogeneità e leggibilità del Catalogo dell'Offerta Formativa, correzioni relative a denominazioni, aree di intervento, comparti e tematiche formative di corsi dei quali sia stata verificata l'ammissibilità.

5d) Formazione del Catalogo dell'Offerta Formativa

Tutti i corsi ammissibili saranno inseriti nel Catalogo dell'Offerta Formativa. Entro **80** giorni dalla data di scadenza della presentazione delle proposte, operata la verifica di cui al punto 5c1) e 5c2), la Provincia di Torino approverà, con Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, il Catalogo dell'Offerta Formativa.

Al fine di assicurare la massima diffusione del catalogo, questo sarà pubblicato on line sul sito della Provincia di Torino e sarà reso disponibile in forma cartacea presso gli uffici centrali e periferici della Provincia (URP – CIRCONDARI – CENTRI PER L'IMPIEGO), presso gli Sportelli Informagiovani dei maggiori COMUNI del territorio provinciale e presso gli Operatori inseriti nel Catalogo. Questi ultimi hanno l'obbligo di presentare e far conoscere ai partecipanti beneficiari delle attività formative finanziate l'intero Catalogo dell'Offerta Formativa e garantire, ove necessario, l'orientamento per la scelta del corso più idoneo per le finalità di aggiornamento formativo dell'utente.

5e) Aggiornamento del Catalogo dell'Offerta Formativa

Al fine di adeguare l'offerta formativa nel caso di azioni presenti in catalogo in misura limitata ed oggetto di domanda particolarmente consistente, ovvero nel caso di rilevante interesse manifestato dal territorio in relazione ad azioni non inizialmente in esso previste, la Provincia di Torino adotta, con apposito atto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, le procedure ad evidenza pubblica volte a consentire la ridefinizione o l'aggiornamento del Catalogo medesimo, anche in anticipo rispetto alla relativa data di scadenza.

Cap. 6 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI CORSI

6a) Modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione dei voucher formativi

I lavoratori interessati, appartenenti alle categorie indicate al paragrafo 1c), dovranno presentare la domanda per l'attribuzione di Voucher di partecipazione, redatta sulla modulistica predisposta dal Servizio Formazione Professionale della Provincia di Torino, direttamente presso

gli operatori titolari dei corsi inseriti nel Catalogo Provinciale, i quali provvederanno a trasmettere tempestivamente la documentazione al Servizio Formazione Professionale della Provincia di Torino. Le persone descritte al punto 6 del paragrafo 1c) saranno invece orientate dal competente Centro per l'Impiego presso il quale potranno compilare l'apposito modulo di preiscrizione da consegnare all'ente di formazione titolare del corso individuato, presso il quale sarà perfezionata l'iscrizione.

La domanda, in bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, deve essere compilata esclusivamente utilizzando il modulo direttamente disponibile dalla procedura informatizzata, e deve essere firmata in originale dal lavoratore.

Il modulo deve essere accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario (nel caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa, firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati) e dalla copia del codice fiscale

I lavoratori delle altre Province piemontesi potranno partecipare ai corsi inseriti nel Catalogo della Provincia di Torino.

6b) *Priorità di attribuzione dei voucher di partecipazione*

In relazione all'accordo stipulato tra le parti sociali il 13/3/2002, nell'attribuire i buoni di partecipazione finanziati dai fondi di cui alla Legge 8/3/2000 n.53 – art.6, è data precedenza ai lavoratori in congedo formativo secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva di categoria.

Sono attribuiti nell'ambito di una riserva finanziaria di € 1.000.000,00 a valere sulle risorse di cui al D.D. 107/SEGR/2006 del 10/05/2006 i voucher destinati alle categorie prioritarie di cui al punto 2 del paragrafo 1c) :

- lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, determinato o di collaborazione coordinata continuativa nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dal D.lgs. 10/9/2003 n. 276;
- lavoratori con età superiore a 45 anni;
- lavoratori in possesso del solo titolo di studio di licenza elementare o di istruzione obbligatoria.

6c) *Valutazione delle domande dei partecipanti*

La valutazione delle domande avviene mediante verifica di ammissibilità in relazione alle disposizioni del presente Bando.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte le domande:**

- pervenute fuori dai termini previsti;
- non firmate dal lavoratore o con la firma non autenticata secondo le forme di legge (prive o con copia del documento di identità non in corso di validità del firmatario o prive di altre autenticazioni);
- redatte su modulistica diversa dal modulo predisposto;
- presentate da lavoratori non appartenenti alle categorie indicate al paragrafo 1b);
- incomplete in quanto prive di dati essenziali del lavoratore e, ad eccezione delle domande provenienti dai lavoratori disoccupati o inoccupati individuati dai Centri per l'Impiego, dei dati per l'identificazione delle aziende;
- riferite a corsi non presenti nei cataloghi provinciali;
- presentate da lavoratori che abbiano già usufruito di buoni per la quota massima di 1.000,00 Euro a valere sul presente bando.

Si considera inoltre inammissibile la domanda che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario e che mantengano visibile la parte corretta.

La Provincia di Torino, verificata l'ammissibilità delle domande, assegna i Voucher di partecipazione e invia ai lavoratori la lettera di conferma di attribuzione del voucher

Le domande ammissibili sono finanziate secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte del Servizio Formazione Professionale della Provincia di Torino, fino alla concorrenza dei posti

disponibili per ciascun corso e sino ad esaurimento delle risorse per ciascuna fonte di finanziamento. Fanno eccezione i voucher destinati ai lavoratori in congedo formativo, la cui precedenza nell'accesso al voucher, stabilita al precedente par. 6c), è subordinata alla presentazione da parte del lavoratore del provvedimento aziendale di concessione del congedo per la formazione continua ai sensi dell'art. 6 della L. 53/2000.

6d) Condizioni generali per la partecipazione ai corsi

Il lavoratore a cui sia stato attribuito il Voucher di partecipazione e che si è iscritto al corso prescelto deve provvedere altresì al versamento della propria quota di partecipazione prima della partenza del corso stesso. In caso contrario l'iscrizione non sarà ritenuta valida e il Voucher di partecipazione revocato d'ufficio. Tale disposizione non si applica ai beneficiari di voucher a valere sulle risorse delle Misure C4 e A2 di cui ai punti 5 e 6 del precedente paragrafo 1c).

Il lavoratore assegnatario del Voucher è tenuto a frequentare regolarmente i corsi prescelti, nel rispetto delle comuni regole di comportamento e di partecipazione; in caso di gravi inadempienze da parte del lavoratore, la Provincia può revocargli il Voucher di Partecipazione.

CAP. 7 – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

7a) Condizioni generali per l'avvio e la realizzazione degli interventi formativi

A seguito della concessione del Voucher di partecipazione al lavoratore da parte della Provincia, l'Agenzia Formativa titolare del corso a catalogo per il quale tale Voucher è stato rilasciato assicura il rispetto delle seguenti condizioni:

- provvede ad iscrivere all'edizione corsuale prescelta il lavoratore al quale sia stato attribuito il relativo voucher e lo informa sulle condizioni generali di partecipazione all'attività mediante stipulazione, entro quindici giorni, del Patto formativo (come da modello che sarà allegato alle disposizioni di dettaglio – una copia del quale dovrà essere consegnata al lavoratore, mentre l'altra copia dovrà essere conservata presso l'Agenzia per poter essere esibita in caso di controlli da parte degli uffici provinciali competenti);
- garantisce l'effettuazione dell'attività di F.C.I. presente nel Catalogo dell'Offerta Formativa a partire da un numero minimo di allievi pari a 8 lavoratori, fino al numero massimo di posti indicato sul catalogo medesimo;
- allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione dei posti disponibili, sono ammessi accorpamenti di attività con identiche caratteristiche, anche inizialmente previste in sedi diverse, previo accordo con i lavoratori iscritti e con l'Ufficio F.C.I.;
- qualora la partecipazione all'azione formativa per la quale è stato rilasciato il Voucher richieda il superamento di prove e/o test di ingresso provvede tempestivamente allo svolgimento delle stesse.

L'organizzazione e la realizzazione delle attività presente nel Catalogo dell'Offerta Formativa non può essere in alcun caso delegata a soggetti diversi dall'agenzia formativa/A.T.S. che ne è titolare.

Si precisa che non potranno essere svolti corsi i cui partecipanti, dipendenti della medesima azienda/ente, siano in misura superiore al 50% del totale degli allievi del corso e comunque il numero dei beneficiari di voucher provenienti dalla stessa azienda non potrà essere superiore alle 6 unità.

Le attività formative devono svolgersi al di fuori della sede di lavoro del beneficiario del voucher.

A corso avviato, non sarà più possibile operare sostituzioni di allievi o incrementare il numero degli allievi beneficiari dei voucher.

Il numero massimo di allievi per corso è di 20 unità (tra beneficiari e non di voucher) e 12 per i corsi di lingue; dato atto che la classe può essere composta anche solo da beneficiari di voucher, si ricorda che, al raggiungimento di tale numero, la procedura informatizzata impedirà le iscrizioni dei lavoratori all'edizione.

Nel caso di corsi di Lingua straniera, l'insegnante deve essere di madre lingua laureato o con competenze pari ad un madre lingua (laurea in lingue straniere + documentazione di frequenza a master o a corsi universitari presso facoltà straniere o esperienza lavorativa all'estero). L'insegnante di madre lingua non laureato deve essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore e di una comprovata esperienza di insegnamento di almeno 2 anni.

Il curriculum vitae, in modalità europea, di tutti i docenti impiegati per qualsiasi attività formativa deve essere depositato presso la segreteria dell'agenzia e reso disponibile nel caso di accertamenti da parte degli uffici provinciali competenti.

La gestione delle attività di cui al presente Bando (tenuta dei registri presenza allievi, adempimenti INAIL, comunicazioni da e verso la Provincia di Torino, ecc.) sarà oggetto di specifiche "Disposizioni di Dettaglio" rese disponibili sul sito internet della Provincia di Torino.

Il riconoscimento dell'attività svolta dall'operatore titolare è subordinato ad una procedura obbligatoria di comunicazione per via telematica, finalizzata sia all'attivazione di tutte le fasi amministrative e di controllo dell'azione sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza del P.O.R.; le modalità di attuazione della procedura saranno oggetto di specifiche disposizioni da parte degli Uffici competenti.

Tutte le attività devono terminare entro il 31/12/2009, ad eccezione degli interventi formativi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del P.O.R. 2000-2006 che dovranno concludersi entro il 30/06/2008.

7b) Certificazione delle competenze acquisite

Ove sia richiesta la certificazione pubblica di qualifica ai sensi della L.R. 63/95, l'operatore titolare dovrà concordare con gli uffici preposti della Provincia eventuali modalità di rilascio dell'attestato stesso.

In ogni caso l'operatore rilascia al termine dell'attività formativa a ciascun partecipante un attestato di frequenza, su carta intestata dell'operatore stesso, recante in calce i loghi del Fondo Sociale Europeo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Regione Piemonte e della Provincia di Torino, sul quale sono indicati: il titolo del corso frequentato, la durata in ore ed il periodo di frequenza.

7c) Variazioni in corso d'opera

L'attuazione dei corsi di F.C.I. deve avvenire nei tempi stabiliti, secondo il programma e le modalità indicate sul Catalogo dell'Offerta Formativa in cui risultano compresi, e nel rispetto di tutte le condizioni previste dalle disposizioni di dettaglio.

Non sono ammesse variazioni del titolo dei corsi, né della relativa durata. Nel caso in cui sia necessario variare il programma didattico, ciò sarà possibile solo previa specifica autorizzazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale; ad attività avviata, qualora si renda necessario rispondere a particolari esigenze dei partecipanti, sono consentite variazioni di calendario e/o di orario, previa comunicazione agli uffici provinciali incaricati delle verifiche.

La Provincia si riserva di stabilire le condizioni e le modalità operative per l'eventuale trasferimento di un lavoratore, beneficiario di Voucher di partecipazione, dal corso di iniziale assegnazione ad altro corso del catalogo.

7d) Pubblicizzazione delle azioni

Qualora l'operatore titolare dell'attività formativa intenda effettuare la pubblicizzazione dei corsi a catalogo, si dovrà attenere alle disposizioni che disciplinano le modalità di pubblicizzazione delle attività finanziate tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art.1 della Legge 903/77 e nell'art.4 della Legge 125/91, in ordine all'indicazione che il messaggio sia indifferentemente rivolto all'uno ed all'altro sesso. Per le attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo è fatto obbligo di seguire le disposizioni del Regolamento della Commissione Europea (CE) n 1159/2000; negli

avvisi pubblici per la presentazione delle domande, nonché sui manifesti, volantini, attestati ecc., relativi alle azioni autorizzate, unitamente al Logo della Provincia di Torino (rilevabile da internet sul sito: <http://www.provincia.torino.it/stampa/loghi/index.htm>), dovranno sempre essere raffigurati il Logo della Regione Piemonte, del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro e delle PP.SS., rilevabile da Internet sul sito: extranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/download/home.htm

7e) Gestione amministrativa e rendicontazione

La gestione di tutte le attività formative è regolamentata da un apposito Atto di Adesione, sottoscritto dal Soggetto erogatore della formazione, in cui si accettano tutte le condizioni previste dal Bando e dalle Disposizioni di Dettaglio.

L'operatore titolare è responsabile della corretta esecuzione delle attività svolte nell'ambito del sistema di F.C.I. e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi; gli operatori titolari ed i lavoratori partecipanti sono altresì responsabili, ciascuno per le proprie competenze, per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda e per ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività formative cui sono interessati.

Le somme che la Provincia di Torino riconosce ai lavoratori individuati al precedente punto 1 c) (Voucher di partecipazione) in esecuzione del presente Bando costituiscono, sotto l'aspetto giuridico sostanziale, contributi a favore dei lavoratori stessi da erogare agli operatori nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

Per quanto concerne la disciplina fiscale degli atti connessi e derivanti dal presente Bando, si precisa che la Provincia di Torino, nello svolgimento di detta attività, non ha soggettività attiva ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non esercitando, in tale contesto, alcuna attività di impresa né attività di arti e professioni e neppure dichiarandosi parte committente per l'esecuzione di contratti d'opera nei confronti degli operatori.

Ai fini delle Imposte Dirette (D.P.R. 917/1986 e s.m.i. – D.P.R. 600/1973 e s.m.i.) le somme che la Provincia di Torino riconosce ai lavoratori ed eroga agli operatori costituiscono contributi in conto esercizio ad integrazione direttamente connessa con i corrispettivi dovuti dai lavoratori agli operatori stessi. Vigente l'ultima parte del trentaquattresimo comma dell'art.8 della Legge 11 marzo 1988 n. 67 esse non sono comunque soggette a ritenuta d'acconto.

Al fine dell'Imposta sul valore aggiunto si ricorda la vigenza delle norme contenute nell'ultimo periodo del primo comma dell'art.13 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e nel decimo comma dell'art. 14 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537.

L'operatore entro 15 giorni dal termine di ogni corso dovrà iniziare la procedura di richiesta di pagamento dei Voucher maturati.

La Provincia di Torino, verificato il diritto alla corresponsione dei Voucher di partecipazione a beneficio dei lavoratori, secondo le modalità che verranno comunicate nelle disposizioni di dettaglio, provvederà ad effettuare a saldo i pagamenti nei confronti degli operatori, previo ricevimento e verifica della documentazione.

Le modalità di rendicontazione dei Voucher della Formazione Continua a Domanda Individuale saranno definite all'interno delle disposizioni di dettaglio predisposte dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

Agli operatori non saranno rimborsati i Voucher di partecipazione degli allievi che hanno frequentato meno dei 2/3 (o della maggiore percentuale prevista dalle specifiche norme) delle ore corso indicate a Catalogo.

La Provincia di Torino provvederà ad effettuare i pagamenti a favore dei soggetti erogatori, esclusivamente a saldo, previa verifica della regolarità della documentazione presentata e subordinatamente al trasferimento, da parte della Regione Piemonte, delle risorse finanziarie occorrenti.

La gestione amministrativa e la rendicontazione delle attività di cui al presente bando, nonché la definizione dei flussi finanziari ad esse connessi, sono regolati dalle norme comunitarie, nazionali regionali e provinciali, ed avvengono sulla base degli atti che regolano i rapporti tra la Provincia di Torino e gli operatori titolari delle azioni per le quali sono stati emessi i Voucher di Partecipazione.

7f) Monitoraggio e controllo.

La Provincia di Torino, attraverso i propri uffici competenti, esercita azioni di verifica degli interventi formativi FCI, anche in itinere, al fine di rilevare la corretta attuazione degli stessi, tramite acquisizione documentale e/o visite ispettive.

Il controllo verterà sul rispetto delle condizioni stabilite dal presente Bando e precisate nelle disposizioni di dettaglio oggetto di un apposito provvedimento del Dirigente competente, con riferimento alle modalità di realizzazione delle attività, ai requisiti dei partecipanti ed al relativo grado di soddisfazione, con particolare attenzione alla conformità dell'intervento formativo con le condizioni autorizzate dall'Amministrazione e fissate nel Patto Formativo oltre che con le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e provinciali.

Il verbale nonché il manuale degli indicatori e dei criteri valutativi adottati nell'attività di monitoraggio sono emanati con Determinazioni del Dirigente del Servizio Formazione Professionale. Eventuali modifiche di tali strumenti operativi saranno oggetto di medesima procedura d'approvazione.

Qualora gli Uffici incaricati dei controlli di monitoraggio riscontrassero marginali criticità ovvero irregolarità nella conduzione delle azioni (giudizio positivo, con punteggio finale del verbale compreso tra ottanta e cento), l'Organismo potrà essere destinatario di raccomandazioni al fine di eliminare le anomalie rilevate, comunque senza alcuna conseguenza pregiudizievole per il medesimo.

Gli esiti negativi dei controlli, rinvenibili anche dal verbale di monitoraggio rilasciato all'Organismo, verranno comunicati, in caso di ragguardevoli criticità, alla Regione Piemonte per quanto di propria competenza, in particolare ai fini del sistema dell'accreditamento.

7g) Penalità

Nelle ipotesi in cui venissero riscontrate rilevanti criticità ovvero irregolarità (giudizio parzialmente positivo, con punteggio finale del verbale compreso tra sessanta e settantanove), l'Organismo oggetto di verifica verrà richiamato, con formale diffida, al pieno rispetto dei propri obblighi assunti con la Provincia di Torino, previsti dal presente bando e dalle successive disposizioni provinciali amministrative di dettaglio.

In caso di persistente inadempimento (due verbali di monitoraggio con giudizio parzialmente positivo per la stessa sede responsabile delle attività), nei casi di notevoli criticità oppure di irregolarità (giudizio negativo, con punteggio finale del verbale compreso tra zero e cinquantanove), la Provincia procederà all'esclusione temporanea della stessa sede operativa dell'Organismo oggetto di verifica dal vigente Catalogo dell'Offerta Formativa, nonché, nei casi più gravi, alla sospensione delle attività in corso ed all'avvio del procedimento per la revoca della relativa autorizzazione per la medesima sede, fatte comunque salve le eventuali sanzioni, anche a rilevanza penale, previste dalla legge. Si precisa che la revoca dal citato catalogo verrà disposta anche qualora l'Organismo, con riferimento alla stessa sede operativa oggetto di controllo, subisca due sospensioni dal catalogo stesso.

Inoltre, nei casi di accertato mancato possesso da parte degli allievi beneficiari dei requisiti per la fruizione della quota di finanziamento pubblico, nonché, più in generale, nell'ipotesi di gravissime irregolarità ovvero comportamenti fraudolenti, rilevati anche nel corso delle verifiche in itinere di cui sopra, la Provincia può disporre, in qualunque momento, oltre alla sospensione dell'attività formativa e la revoca dell'Organismo dal catalogo vigente con riferimento alla medesima sede operativa esaminata, il ritiro d'ufficio dei buoni di partecipazione già assegnati. Qualora tali inosservanze siano esclusivamente ascrivibili all'Organismo, quest'ultimo non potrà rivalersi, in caso di revoca del contributo pubblico, nei confronti dei partecipanti ai corsi assegnatari dei voucher.

Ulteriori specificazioni sulle conseguenze dei controlli disposti dalla Provincia di Torino potranno essere oggetto di espressa previsione da parte delle succitate disposizioni di dettaglio, da considerarsi a tutti gli effetti quali parti integranti del presente Bando.

La Provincia, inoltre, si riserva la facoltà, ai fini della predisposizione dei prossimi cataloghi provinciali dell'offerta formativa, di prevedere effetti pregiudizievoli per gli Organismi oggetto di sospensione e revoca dal vigente catalogo.

CAP. 8 – INFORMATIVA

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti relativi alle attività formative di cui al presente Bando e per tutti gli adempimenti connessi.

Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di procedere all'assegnazione e all'erogazione dei finanziamenti.

I dati raccolti sono conservati a cura dei Servizi competenti dell'Area Istruzione e Formazione Professionale e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Torino.

I responsabili del trattamento, in relazione alle rispettive competenze, sono i Dirigenti dei Servizi Formazione Professionale, Monitoraggio delle Attività di Formazione Professionale e Amministrazione e Controllo dell'Area, ai quali gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

ALLEGATO A

SCHEDA ATTREZZATURE LABORATORIO DI _____

AGENZIA _____ SEDE DI _____

<i>Attrezzature</i>	<i>N°</i>	<i>Caratteristiche minime</i>	<i>Rapporto attrezzature/ allievo</i>

IL RESPONSABILE

DELL'AGENZIA FORMATIVA TERRITORIALE

